

			SENT. 300/2024
	REPUBBLICA ITALIANA		
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
	LA CORTE DEI CONTI		
	SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO		
	composta dai magistrati:		
	Rita	LORETO	Presidente relatore
	Roberto	RIZZI	Consigliere
	Nicola	RUGGIERO	Consigliere
	Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
	Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	nel giudizio di appello n. 61069 del registro segreteria, proposto da:		
	- PAMPANA Simona , nata a Roma il 30.11.1969 (c.f.		
	PMPSMN69S70H501B), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco		
	Casalini (c.f. CSLMRC75L09H501M), presso il quale è		
	elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Baiamonti n. 10		
	(PEC: marcocasalini@ordineavvocatiroma.org);		
	<i>nei confronti di</i>		
	PROCURATORE GENERALE della Corte dei conti, in persona del		
	Procuratore generale p.t.;		
	PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per il		
	Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t.		
	<i>avverso</i>		
	la sentenza n. 359/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei		

conti per la regione Lazio, depositata in data 12.06.2023 e notificata il 23 giugno 2023;

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Francesco Baglioni in sostituzione dell'Avv. Marco Casalini per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Fabrizio Cerioni.

FATTO

Con atto di citazione in data 18 ottobre 2022 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha citato in giudizio la signora Simona PAMPANA, nella qualità di Assistente Capo coordinatore della Polizia di Stato, per il danno patrimoniale cagionato al Ministero dell'Interno, pari a euro 125.275,02, per la commissione in forma aggravata e continuata, di condotte di falsificazione, materiale e ideologica.

Riferiva il requirente che dalla documentazione acquisita dal Ministero dell'Interno e dalla Digos di Roma e da quella relativa al parallelo procedimento penale, e in particolare dalla richiesta di rinvio a giudizio e dall'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma, applicativa della misura interdittiva dell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, emergeva che la signora PAMPANA, con azioni reiterate negli anni dal giugno 2013 al novembre 2018, aveva falsificato le firme dei superiori gerarchici autorizzative di missioni a regime forfetario, apposte sulle richieste di anticipo formulate dalla PAMPANA e sui documenti di

viaggio presentati per la chiusura delle missioni, solo apparentemente svolte dalla funzionaria; firme che i diretti interessati disconoscevano di avere mai apposto. Inoltre, sempre nel medesimo periodo, utilizzava dichiarazioni o attestazioni, non conformi al vero, inerenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, sempre per il tetto massimo di 55 ore mensili, contraffacendo le firme o le sigle di altri funzionari della Polizia di Stato.

Il Procuratore regionale, tenuto conto, altresì, del quadro probatorio esaustivo e confermato da molteplici dichiarazioni testimoniali, dall'esito di perquisizioni presso l'Ufficio della Pampana e dalle relazioni della Digos, nonché dal decreto del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, in data 28/05/2021 con cui la funzionaria è stata rinviata a giudizio per i reati di peculato (314 c.p.), falsità materiale in atti (476 c.p.) e truffa ai danni dello Stato (640 c.p.), formulava la contestazione erariale a carico della Pampana, a titolo di dolo, per il danno quantificato in euro 83.180,62 per le missioni falsamente rendicontate ed euro 42.094,40 per le falsificazioni delle ore di straordinario.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 359 del 2023, ha accolto integralmente la domanda attrice, ritenendo destituite di fondamento le difese formulate dalla convenuta, in particolare l'assunto per cui la stessa avrebbe agito sempre in buona fede e su autorizzazione dei suoi superiori.

Avverso la menzionata sentenza ha interposto appello la signora PAMPANA deducendo i seguenti motivi:

a) errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo

giudice, e in particolare del verbale di interrogatorio reso dalla

convenuta in data 10 luglio 2019 presso gli uffici della Digos della

Questura di Roma;

b) insussistenza del dolo (e della colpa grave) dell'appellante che

avrebbe agito per mera disattenzione imputabile a colpa lieve, e

comunque su autorizzazione dei superiori quanto all'utilizzo del timbro

di altra funzionaria. L'appellante ha chiesto in via subordinata

l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Con atto depositato in data 24 giugno 2024 il Procuratore generale ha

rassegnato le proprie conclusioni, con cui ha in primo luogo eccepito

l'assoluta genericità del gravame; nel merito, ne ha sostenuto

l'infondatezza, poiché dagli atti del giudizio risulta in modo

incontrovertibile che la signora Pampana ha commesso gli illeciti

contestati al fine di lucrare gli anticipi per missioni mai svolte e le ore

di servizio straordinario nella misura massima anche per prestazioni

non effettuate, come del resto risulterebbe anche da ammissioni

dell'interessata rilevate a seguito di intercettazioni telefoniche.

Il Procuratore generale ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e

l'integrale conferma della sentenza impugnata, oltre alla condanna

dell'appellante alle spese di giudizio.

Nella udienza del 16 luglio 2024 la trattazione del giudizio è stata

rinviata, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., per l'assenza del difensore della

parte appellante Avv. Marco Casalini. Alla successiva udienza del 5

novembre 2024, il giudizio è stato rinviato per l'assenza giustificata del

relatore con ordinanza dettata a verbale e comunicata al difensore.

Alla udienza odierna, il segretario d'udienza, previa consultazione dell'Ordine degli avvocati, ha verificato che l'Avv. Baglioni, presente in sostituzione del difensore della sig.ra Pampana, Avv. Marco Casalini (sottoscrittore del relativo atto di appello e munito di procura alle liti), non risulta essere iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori.

Il Pubblico ministero si è riportato agli atti e, poiché l'avvocato non è cassazionista, ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare la legittimazione del legale Avv. Baglioni a svolgere il patrocinio dinanzi a questo Collegio d'appello della Corte dei conti. In proposito occorre osservare che la disciplina dettata dal codice di giustizia contabile è riconducibile a due fondamentali disposizioni: ai sensi dell'art. 28 c.g.c., comma 1, nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; il successivo art.190, comma 3 c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.

Ne consegue che, se nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali, l'interessato può svolgere le proprie difese e farsi rappresentare in dibattimento da un legale ancorché non "cassazionista", altrettanto non può avvenire nei procedimenti

incardinati dinanzi alle sezioni centrali d'appello della Corte dei conti,

in relazione ai quali è prescritto l'intervento di un professionista che

risulti iscritto nell'Albo dei legali abilitati all'esercizio della professione

forense dinanzi alle giurisdizioni superiori (Sez. II app. n. 83/2024).

Né è possibile concedere termine per una sanatoria, al fine di

consentire la presenza in giudizio del difensore munito del potere

rappresentativo, ai sensi dell'art. 182 comma 2, c.p.c., come richiesto

dall'Avv. Baglioni. Come già anticipato nella esposizione in fatto, la

trattazione del presente giudizio è già stata rinviata una volta, ai sensi

dell'art. 196 c.g.c., per la mancanza all'udienza del 16 luglio 2014 del

difensore dell'appellante, Avv. Marco Casalini. La mancata

comparizione del difensore abilitato anche alla udienza odierna

comporta, ai sensi della norma appena citata, la declaratoria di

improcedibilità dell'appello.

Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate integralmente,

ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c., essendo il gravame stato definito

decidendo esclusivamente una questione pregiudiziale e non già nel

merito della contestata responsabilità amministrativa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando,

dichiara improcedibile l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

